

TEMI RILEVANTI

PUBBLICAZIONI QUOTIDIANE:

Giovedì 4 giugno 2020

Normativa:

Giurisprudenza:

- **Niente liquidazione giudiziale senza risoluzione del concordato preventivo (Eutekne pag. 14 – Saverio Mancinelli):** la vigente e controversa questione del fallimento “omisso medio” viene definita in senso negativo dal correttivo al Codice della Crisi. Dopo l’omologazione del concordato preventivo, se la fase esecutiva non raggiunge il suo scopo secondo le modalità e i tempi pianificati, ciascun creditore ha diritto di chiedere al tribunale la risoluzione del concordato ai sensi dell’art. 186 del RD 267/1942, al fine di ottenere il caducamento dell’effetto esdebitatorio di cui ha beneficiato il debitore con l’omologazione della procedura. Risolto il concordato, si può certamente dar luogo all’istruttoria per la dichiarazione di fallimento ad impulso dei soggetti legittimati; differentemente appare alquanto controverso se si possa dichiarare il fallimento senza la preventiva risoluzione del concordato (c.d. “fallimento omissio medio”). Benchè sia predominante un orientamento dottrinale e di giurisprudenza di merito in senso negativo, la Suprema Corte (Cass. 17 luglio 2017 n. 17703 e Casas. 11 dicembre 2017 n. 29632) ha “aperto una breccia” in senso affermativo circa tale possibilità, argomentando che la risoluzione del concordato è necessariamente prodromica all’istanza di fallimento solo ove il creditore anteriore intenda far valere il suo credito originario per intero. In caso contrario, il creditore insoddisfatto nella procedura minore può presentare istanza di fallimento a prescindere dalla risoluzione del concordato, qualora intenda far valere nel fallimento il credito insoddisfatto nella procedura minore può presentare istanza di fallimento a prescindere dall risoluzione del concordato, qualora intenda far valere nel fallimento il credito insoddisfatto nella misura falciata dalla proposta concordataria omologata;



Prassi / approfondimenti:

- **Taglio dell'Irap? Aiuto di stato (ItaliaOggi pag. 30. – Giuliano Mandolesi):** via libera al taglio dell'Irap ma fino ad importo massimo di 800.000 euro per azienda e in questo plafond vanno conteggiati anche tutti gli altri incentivi e bonus fiscali concessi come il credito per le locazioni e quello per la sanificazione dei locali. Questo è il vincolo stabilito nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid – 19”;
- **Le e-fatture contano per il fondo perduto (Sole24Ore pag. 25 – Giovanni Parente e Matteo Prioschi):**

Le regole dei tre strumenti		
INDENNITA' PER PARTITE IVA GESTIONE SEPARATA	CONTRIBUTO PER LAVORATORI AUTONOMI	INDENNITA' PER ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATIZZATE*
REQUISITI PERSONALI		
Non iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie	Esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo o di reddito agrario	Iscritti, anche in via non esclusiva, a una Cassa di previdenza ma non titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
Non pensionati (ammesso l'assegno di invalidità ordinario)	Esclusi gli iscritti alle Casse di previdenza privatizzate	Non pensionati (ammesso l'assegno ordinario di invalidità)
Partita Iva attiva al 19 maggio	Titolari di partita Iva e con attività non cessata al momento della domanda del contributo	Ammessi anche gli iscritti alle Casse dopo il 2018, purchè in tale anno abbiano avuto un reddito inferiore a 50mila euro derivante da altre attività
REQUISITO REDDITUALE		



Non previsto	Redditi o compensi nel 2019 non superiori a 5 milioni di euro (non si applica al reddito agrario)	Reddito complessivo 2018 non superiore a 50mila euro
REQUISITO DI RIDUZIONE DEL REDDITO		
<p>Riduzione del reddito di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al pari periodo 2019.</p> <p>Calcolo della riduzione secondo il principio di cassa e come differenza tra ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo interessato per l'esercizio dell'attività, comprese quote di ammortamento</p>	<p>Riduzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019. Requisito non richiesto per chi ha avviato l'attività nel 2019 od opera in un Comune già colpito da calamità e con stato di emergenza prima del Covid-19. Per determinare gli importi si fa riferimento alla data di cessione dei beni o di prestazione dei servizi</p>	<p>Chi ha percepito nel 2018 un reddito complessivo non superiore a 35mila euro, al lordo dei canoni di affitti brevi o con cedolare secca</p> <p>– Chi ha percepito nel 2018 un reddito complessivo tra 35mila euro e 50mila euro, al lordo dei canoni di affitti brevi o di cedolare secca e abbia chiuso la partita Iva tra il 23 febbraio e il 31 marzo 2020 oppure abbia ridotto o sospeso l'attività per Covid – 19 con riduzione di almeno il 33% del reddito nel primo trimestre 2020 rispetto a quello di pari periodo 2019 (reddito individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi e spese sostenute nell'esercizio dell'attività</p>
IMPORTO		



1.000 euro	Variabile in relazione al calo del fatturato e a quello complessivo del 2019. Può essere erogato un importo tra il 10 e il 20% di quanto perso in aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, ma comunque il valore minimo è di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per altri soggetti	600 o 1000 euro**
*Nell'ipotesi che restino invariate le regole reddituali del decreto interministeriale del 28 marzo, relativo all'indennità di marzo;		
** ancora da definire		



L'UFFICIO INFORMA:

2020

Circolari Assonime:

- N. 1/2020 - Il “rilancio” del Patent Box: le novità del Decreto Crescita;
- N. 2/2020 - Istituzione dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI);
- N. 3/2020 - La nuova disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici introdotta dal decreto-legge n. 124 del 2019;
- N. 4/2020 - IVA, nuove regole per le dichiarazioni d'intento;
- N. 5/2020 - Il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19;
- N. 6/2020 - IVA – Dichiarazione annuale per il periodo d'imposta 2019. N. 7/2020 - Emergenza COVID-19: impatto sulle regole doganali e sul commercio internazionale;
- N. 7/2020 - Emergenza COVID-19: impatto sulle regole doganali e sul commercio internazionale;
- N. 8/2020 - IVA – Disciplina dei prestiti di personale: novità interpretative.
- N. 9/2020 - Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera;
- N. 10/2020 - Appalti pubblici nell'emergenza Covid-19: orientamenti europei, decreto Cura Italia e decreto Rilancio.



L'UFFICIO INFORMA:

2020

Risposte alle istanze di interpello:

Di seguito i link di rimando all'elenco aggiornato di:

➤ ***Risposte alle istanze di interpello:***

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Interpelli/?page=normativa>

➤ ***Principi di diritto:***

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Principi+di+diritto/?page=normativa>

➤ ***Risposte alle istanze di consulenza giuridica:***

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risposte+agli+interpelli/Risposte+alle+istanze+di+consulenza+giuridica/?page=normativa>

